



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 2016004118- Area II  
Uff. Elett. Prov.le

Torino, 13 maggio 2016

Ai Signori Sindaci e  
Signori Commissari Straordinari  
dei Comuni della provincia  
**interessati alle elezioni del 5 giugno 2016**  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.

Si trasmette copia del verbale della riunione interpartitica tenutasi in data 12 maggio 2016 per la disciplina della propaganda elettorale e dei pubblici comizi in occasione delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Elettorale Provinciale  
(Ferraris)

*ATA*/rete/elez.2016/prop.verbalesindaci



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

## VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 12 maggio 2016 alle ore 12, convocati dal Prefetto di Torino, si sono riuniti in Prefettura i rappresentanti dei sottoindicati partiti e movimenti politici interessati alle elezioni comunali e i Segretari Comunali e Funzionari dei sottoelencati Comuni, per un esame delle norme vigenti e di eventuali problematiche attinenti allo svolgimento della propaganda elettorale e dei pubblici comizi nei comuni della provincia in occasione delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016:

- Forza Italia: Sig. Roberto Rosso
- Il Popolo della Famiglia: Sig. Emanuele Lo Bue
- Italia dei Valori: Sig. Graziano D'Agostino
- Lista Abrogazione: Sig. Dario Granaglia
- Lista Civica per Fassino: Sig. Silvio Martina
- Lista Morano: Sig. Angelo D'Amico
- Lista Roberto Rosso: Sig. Giuseppe Molendini
- Lista Torino In Comune (Airaudo): Sig.ra Elena Chinaglia e Sig. Luciano Pregnotato
- Moderati per Fassino: Sig. Giuliano Manolino e Sig.ra Carlotta Salerno
- Movimento 5 Stelle: Sig. Fabio Versaci
- Partito Comunista: Sig. Eugenio Scaramozzino
- Progetto Torino-Sinistra per la Città: Sig. Marco Novello
- SiAmo Torino: Sig. Claudio Bertolotti e Sig. Guglielmo Del Pero
- Salviamo l'Oftalmico: Sig. Giuseppe Battaglia
- Partito Democratico: Sig. Gianni Ardissonne
  
- Comune di Torino: Dott.ssa Elisabetta Bove
- Comune di Alpignano: Dott. Franco Ferretti, Direttore Area Affari Generali
- Comune di Carmagnola: Sig.ra Silvana Giuliano, Direttore di Ripartizione URP e Servizi Demografici, Sig. Marcello Tedesco, Vice Comandante della Polizia Municipale
- Comune di San Mauro Torinese: Dott.ssa Rosanna Panebarco, Funzionario Responsabile dei Servizi Demografici e Sig. Angelo Muzzu, Comandante della Polizia Municipale
- Comitato Regionale per le Comunicazioni: Sig.ra Margherita Occhetti e Sig.ra Simona Bertero

Sono presenti, altresì l'Ispettore Superiore Luciano Strippoli della Questura di Torino, il Maggiore Maurizio Pinardi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il Tenente Colonnello Marco Favarin del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, la Dott. ssa Laura Ferraris, Viceprefetto, Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale ed i componenti dello stesso Ufficio Sig. Francesco Franzella, la Sig.ra Grazia



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

Tatta, Funzionari Amministrativi e la Sig.ra Isabella Dalmasso, Operatore Amministrativo.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, Dott.ssa Laura Ferraris, apre i lavori e ringrazia i convenuti per la loro presenza.

La Dott.ssa Ferraris nel richiamare le motivazioni dell'odierna riunione, evidenzia che con tale incontro si intende sensibilizzare i rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni politiche affinché la normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale venga scrupolosamente osservata. L'incontro è inoltre volto a promuovere intese, per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento della propaganda medesima in tutte le sue forme. Ciò al fine di garantire un'uniforme applicazione della normativa e la parità tra tutte le forze politiche. Si intende a tal fine sollecitare la responsabile collaborazione dei gruppi e movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale affinché le generali disposizioni della legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente alle direttive previste dalle norme.

La Dott.ssa Ferraris richiamandosi all'esperienza delle precedenti consultazioni, auspica che anche l'attuale competizione elettorale abbia a svolgersi ordinatamente, in pieno clima democratico, nel reciproco rispetto tra i partiti ed in osservanza delle norme stabilite a garanzia della libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda.

La Dott.ssa Ferraris passa all'esame delle singole modalità dettate dalla legge per la propaganda elettorale che vengono illustrate nell'allegato accordo sottoscritto dai presenti al termine della riunione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ELETTORALE PROVINCIALE  
(Ferraris)



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

## REGOLAMENTAZIONE MODALITA' SVOLGIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE ULTERIORI RISPETTO ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA

In uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano la propaganda elettorale e con riferimento alla positiva esperienza delle intese raggiunte in occasione delle precedenti consultazioni, si stabiliscono le seguenti prescrizioni di carattere generale, con la concorde adesione delle forze politiche rappresentate nella riunione.

### a) DISCIPLINA DEI COMIZI

- 1) Premesso che le riunioni elettorali possono aver luogo dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (venerdì 6 maggio c.a.) viene confermato l'accordo tra i partiti di far pervenire, con preavviso puramente indicativo di almeno 7 giorni ai sindaci dei comuni interessati, la prenotazione delle piazze in cui intendono svolgere i comizi e ciò allo scopo di evitare eventuali concomitanze.

Il sindaco, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, determinerà settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze; le intese iniziali potranno essere periodicamente rivedute e variate in base a successive intese sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero successivamente manifestarsi.

La prenotazione dovrà essere presentata agli uffici dei segretari comunali che stabiliranno la data iniziale per tali presentazioni.

L'ora di presentazione determina l'ordine di precedenza in caso di concomitanza.

In caso di contemporaneità delle richieste, ove manchi l'intesa delle parti, si farà luogo a sorteggio.

Sarà cura del sindaco comunicare il calendario dei comizi ai competenti Questura, Commissariati della P.di S. ed ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio per i restanti comuni.

Il preavviso di 7 giorni non è necessario quando la località prescelta non sia stata impegnata da una precedente prenotazione.

In tal caso la richiesta sarà valida anche se effettuata qualche ora prima del comizio, salve le comunicazioni del caso da parte dei richiedenti ai suddetti organi di polizia.

Il preavviso per lo svolgimento dei comizi deve precedere di almeno 48 ore la manifestazione di propaganda elettorale quando si tratti di piazze destinate alla



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

sosta dei veicoli e sia necessaria l'adozione di provvedimenti di sospensione della sosta stessa.

2) Durante i comizi è vietata ogni forma di contraddittorio, salvo diverso accordo tra i partiti.

3) I comizi all'aperto non potranno iniziare prima delle ore 8.00. Nei giorni feriali i comizi all'aperto avranno termine non oltre le ore 23,30; nei giorni di sabato, in quelli festivi ed in quelli dell'ultima settimana precedente la consultazione, i comizi potranno terminare alle ore 24,00. Si dispongono adeguati intervalli tra i comizi, per consentire un totale sgombero delle località interessate e l'avvicendamento delle persone. Si eviterà di far tenere i comizi di appartenenti a diverse tendenze politiche in località tra loro vicine e con i medesimi orari.

4) Con i competenti organi degli Enti Locali potrà altresì essere utilmente concordata una linea di condotta che eviti comizi e manifestazioni in prossimità di cimiteri, di scuole durante l'orario dell'attività scolastica, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché in prossimità di incroci stradali e nei luoghi di più intenso traffico cittadino ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze di pubblici mercati e grandi strutture di vendita, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

5) Nelle piazze in cui esistono luoghi di culto religioso o sedi di partito, i palchi degli oratori saranno sistemati sempre al lato opposto dell'ingresso degli edifici di culto o delle sedi stesse.

6) Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo, che dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, i gestori di tali esercizi dovranno darne preavviso al Sindaco almeno tre giorni prima, e per conoscenza al Questore, ai Commissariati di P.S. e ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, secondo quanto disposto precedentemente.

7) Per i comizi ritenuti più importanti in virtù della personalità dell'oratore, della località prescelta e del prevedibile afflusso di pubblico, ciascun partito si impegna, oltre alla prenotazione dello spazio da richiedere al comune, anche a darne direttamente notizia alla Questura, almeno 24 ore prima e, in ogni caso, non oltre le ore 13.00 del giorno precedente, al fine di consentire la predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico.



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- 8) Le mostre fotografiche, le proiezioni di propaganda elettorale ed i banchetti costituenti anch'essi propaganda elettorale, saranno considerati alla stregua dei comizi e, pertanto, i partiti politici si impegnano a darne segnalazione preventiva ai Comuni, secondo le modalità indicate per i comizi.

Per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli artt. 19 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni.

## b) PROPAGANDA FONICA

- 1) L'uso degli altoparlanti sui veicoli in movimento è consentito limitatamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente durante il seguente orario: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.  
Sarà escluso il transito dei veicoli annunciatori l'ora e il luogo dei comizi in prossimità delle strade e dei locali dove siano in corso altre riunioni elettorali. Saranno vietati altresì i cortei degli stessi mezzi mobili.
- 2) Di fronte agli stabilimenti industriali l'uso degli altoparlanti è consentito anche dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
- 3) Viene confermato il divieto della propaganda sonora esterna presso le sedi dei partiti.
- 4) La pubblicità fonica su mezzi mobili, cioè qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili, nei suindicati limiti stabiliti dalla normativa, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i Comuni stessi sono compresi. Le riunioni di propaganda elettorale organizzate senza oratore, ma avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli possono svolgersi solo con il veicolo fermo e in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente se nella stessa giornata e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

## c) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA

È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

È ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale. La sosta dei veicoli è consentita e non potrà superare le due ore, come concordato nella riunione tenutasi in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

## d) STRISCIONI E VOLANTINI

È vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È consentita l'utilizzazione dei c.d. gazebo per la propaganda elettorale. Sugli stessi, ed analogamente per i banchetti, non è consentito collocare striscioni di propaganda elettorale bensì manifesti anche con contenuto figurativo in numero non superiore a quattro. È possibile fare uso di bandiere nell'allestimento di tali strutture in quanto, in conformità a quanto precisato dal Ministero dell'Interno in occasione delle ultime elezioni politiche le bandiere dei partiti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità delle strutture medesime.

Qualora il volantinaggio sia effettuato da un numero di persone superiore a cinque, al fine di consentire la predisposizione di un adeguato servizio di ordine pubblico, dovrà essere effettuata comunicazione alle Forze dell'Ordine con preavviso entro le ore 13 del giorno precedente.

Per i volantinaggi effettuati da un numero di persone inferiore a cinque la comunicazione alle Forze dell'Ordine potrà essere effettuata a discrezione dei rappresentanti delle forze politiche.

È del pari vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

## e) AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

- è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- é vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico;
- in eccezione al predetto divieto l'art. 1 della Legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici;
- é vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualunque tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
- per quanto concerne i locali utilizzati dai partiti politici e dai singoli candidati, si ricorda che é vietato esporre materiale di propaganda elettorale nei luoghi pubblici o esposti al pubblico.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. I Sindaci provvederanno a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti degli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile (art. 15, comma 3 della L. 515/1993, come modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30.12.2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27.12.2006, n. 296).

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. 212/1956).

## DISCIPLINA DEI CORTEI, STAFFETTE

I partiti presenti concordano, nel rispetto delle esigenze dell'ordine pubblico di evitare, nel limite del possibile, cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

## g) PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA

Le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28 pubblicata sulla G.U. S.g. n. 43 del 22 febbraio 2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica" e dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 19 aprile 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 e dal Provvedimento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza radiotelevisiva in data 13 aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Le emittenti radiofoniche e televisive che a partire dalla data di presentazione delle candidature intendono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 della citata Legge 22.2.2000, n. 28 e alle disposizioni contenute nei precitati provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 2 della L. 515/93 che prevede che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbano indicare il nome del committente responsabile.

## h) PROPAGANDA SU STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendono diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali devono attenersi alle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## i) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 della L. 515/93, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

**l) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

L'art. 8 della L. 22.2.2000, n. 28, vieta altresì, che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ovvero da sabato 21 maggio 2016 vengano resi pubblici o, comunque, diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

**m) DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI**

L'art. 9 della Legge 212/1956, come modificato dall'art. 8 della Legge 130/1975, sancisce il divieto nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni:

- di nuove affissioni di propaganda, sia diretta che indiretta, di stampati, giornali murali od atti e di manifesti di propaganda elettorale;
- di comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- di ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, nel giorno destinato alla votazione;
- per quanto attiene le modalità di utilizzo del distintivo dei rappresentanti di lista, si conviene che tali distintivi possono essere indossati all'interno dell'immobile o plesso scolastico e non all'esterno.

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività di propaganda elettorale nel giorno in cui avranno luogo le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni del 5 giugno 2016 - esse, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono propaganda elettorale. Conseguentemente i

*[Vertical column of handwritten signatures on the left margin]*

*[Vertical column of handwritten signatures on the right margin]*

*[Horizontal row of handwritten signatures at the bottom]*



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Le forze politiche interessate prenderanno contatto con i Comuni al fine di conoscere le aree che saranno interessate dalle manifestazioni indette per il 2 giugno e i Comuni si impegnano a rendere facilmente acquisibili tali notizie, anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Nei singoli comuni della provincia in caso di eventuali altre manifestazioni già programmate, concomitanti con gli eventi elettorali, le forze politiche si impegnano a organizzare le proprie attività di propaganda elettorale (comizi, gazebo, distribuzione di volantini) al di fuori delle aree e dei relativi percorsi del territorio comunale, individuate dai singoli Comuni, ove si svolgeranno le manifestazioni in argomento. Gli stessi comuni individueranno altre aree da mettere a disposizione dei Partiti e Forze Politiche da utilizzare per le attività di propaganda elettorale concomitanti con le manifestazioni. Le forze politiche interessate prenderanno contatto con i Comuni al fine di conoscere le aree e i percorsi che saranno interessati dalle manifestazioni indette per il 2 giugno e i Comuni si impegnano a rendere facilmente acquisibili tali notizie, anche attraverso il proprio sito istituzionale.

I componenti del Comitato interpartitico stabiliscono di trasmettere alle loro sezioni periferiche, nonché alle organizzazioni affiancatrici il testo del presente "verbale di accordo" perché tutti i rispettivi aderenti ne possano avere esatta conoscenza e vi si uniformino.

*Scarsella*  
*Sanfelice*  
*Scarsella*

*[Signature]*

*Angelo Morè*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*Scarsella*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

LF/ta/rete  
ele2016/verbale riunione

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*